

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

XXIV

*MILITIA INERMIS*

*E MILITIA ARMATA*

APPARATI CIVILI E MILITARI

NELLA TARDA ANTICHITÀ

IN ONORE DI MARIA CAMPOLUNGI



 **alibi**  
EDITTRICE

*Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2019  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV

*Militia inermis* e *Militia armata*. Apparati civili e militari nella tarda antichità  
in onore di Maria Campolunghi

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2021

pp. 736; 24 cm

ISBN 978-88-6254-261-6

ISSN 1973-8293

---

© 2021 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

FEDERICO PERGAMI  
Università di Milano "Bocconi"

## IL COMES SACRARUM LARGITIONUM NEL SISTEMA BUROCRATICO DELLA TARDA ANTICHITÀ

1. Nell'assetto organizzativo dell'Impero, un ruolo centrale era assunto, nel sistema burocratico della tarda antichità, dai *comites sacrarum largitionum*, cioè i funzionari imperiali di speciale rango che, coordinati nelle diocesi dai *comites largitionum* e dai *rationales summarum*, sovrintendevano alla riscossione dei tributi<sup>1</sup>, anche esercitando *vice sacra*<sup>2</sup>, un'attività giurisdizionale in materia fiscale.

2. La dottrina più autorevole attribuisce all'imperatore Costantino l'introduzione di tale categoria di funzionari<sup>3</sup>, che avevano gradualmente sostituito i *rationales*, sebbene la prima notizia in proposito si ricavi da una costituzione di Costanzo dell'anno 345, CTh. 11.7.5, indirizzata, nell'anno 345, al *vir perfectissimus* Nemesiano<sup>4</sup>:

<sup>1</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, 264 ss. e 428 ss., e, più di recente, E. LO CASCIO, *Il governo dell'Impero e la società nel quarto secolo*, in *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 434 ss., ove bibliografia.

<sup>2</sup> Sull'attività *vice sacra*, svolta dai funzionari imperiali nel sistema giurisdizionale della tarda antichità, qualche riflessione nel mio F. PERGAMI, *Rilievi in tema di cognitio vice sacra*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 335 ss.

<sup>3</sup> R. DELMAIRE, *Les responsables des finances impériales au Bas-empire romain (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> s.)*. *Études prosopographiques*, Bruxelles 1989, 11 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 205 ss.

<sup>4</sup> Sulla costituzione in particolare e, in generale, sulla legislazione dei figli di Costantino, P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, 130.

CTh. 11.7.5: Imp. Constantius A. Nemesiano viro perfectissimo comiti largitionum. Quotiens quis et privati debitor invenitur et fisci, et abreptus ab uno officio teneatur, ad universi debiti solutionem qui eum abstulit coartetur ac totius summae exactionem in se suscipiat, qui eundem avellendum abstrahendumque crediderit.

A tale personaggio è destinato anche un altro provvedimento imperiale, di qualche anno precedente, la c. 30 CTh. 12.1 del 12 agosto 340, nella cui *inscriptio*, infatti, compare la qualifica di *comes*, senza ulteriori specificazioni<sup>5</sup>:

CTh. 12.1.30: Imp. Constantius et Constans AA. Nemesiano comiti. Curiales omnium civitatum nullam pro re privata nostra debent inquietudinem sustinere nec huiusmodi oneribus veluti extraordinariis occupari, quoniam satis est, si civitatum munera per eos congrue compleantur. Et cetera.

L'indirizzo doveva riferirsi, secondo il Mommsen<sup>6</sup>, proprio al *comes sacrarum largitionum* del primo testo, sebbene il contenuto del provvedimento, dedicato alla gestione della *res privata*<sup>7</sup>, farebbe piuttosto propendere per la carica di *comes rei privatae*, il cui ufficio era stato istituito da Costantino<sup>8</sup>, in sostituzione del *magister rei privatae*, nel quadro

<sup>5</sup> Sono note le difficoltà e gli incerti risultati nella ricostruzione delle *inscriptioes* e delle *subscriptiones* delle costituzioni imperiali contenute nel Codice Teodosiano, su cui metteva in guardia già il MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Prolegomena*, Berolini 1905 (rist. 1970), CCXLI (per il periodo considerato, l'illustre autore parla di "*difficultates insolitae ... et insuperabiles*").

<sup>6</sup> TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, Berolini 1954 *ad h.l.* "comiti] largitionum (*vide ad 11.7.5*)". Così, anche C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian constitutions, ad h.l.*

<sup>7</sup> Per la gestione della *res privata principis*, si veda F. PERGAMI, *Rilievi sulla appartenenza dei fondi rei publicae alla res privata principis nella legislazione tardoimperiale*, in *Studi di diritto romano tardoantico* cit., 63 ss.

<sup>8</sup> Sulla burocrazia costantiniana, si veda A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire (284-602). A social economic and administrative survey*, II, Oxford 1964, 789 ss.; M. SARGENTI, *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, 124 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 202 ss.

delle “riforme operate nell’ambito dell’amministrazione centrale”, che avevano determinato il “proliferare di una grande quantità di funzionari, rigidamente organizzati in modo gerarchico, che davano origine ad un complesso sistema che caratterizzerà l’Impero tardoantico”<sup>9</sup>.

3. Il contenuto di tali provvedimenti suggerisce ulteriori indagini, anche relativamente all’epoca successiva al regno di Costantino, sull’ipotesi, avanzata in passato<sup>10</sup>, secondo cui sarebbe mancata, quantomeno in via temporanea e limitatamente alla fase iniziale dell’introduzione degli uffici dei *comites* finanziari nel sistema burocratico della tarda antichità, una netta delimitazione delle funzioni e una rigida separazione di competenze fra i due dipartimenti – *sacrae largitiones* e *res privatae* – ove non addirittura un cumulo di attribuzioni, nella persona di un unico soggetto, fra il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rei privatae*, anche in considerazione della graduale delimitazione delle funzioni esercitate dai nuovi funzionari della gerarchia amministrativa e fiscale dell’epoca tardoantica.

4. A ben vedere, infatti, un profilo analogo a quello emerso dall’esame della sopra richiamata c. 30 CTh. 12.1, attribuita ai figli di Costantino, emerge anche con riguardo ad un orizzonte temporale più ampio e per tutta la seconda metà del IV secolo, con specifico riferimento alle gravi incertezze che contrassegnano, in quel torno di tempo, l’assunzione delle cariche dei due funzionari a cui era affidata la gestione delle finanze imperiali.

Va detto che questa è la fase storica in cui si attua a Sirmio, nell’anno 364, la divisione dell’impero fra *pars Occidentis* e *pars Orientis* e nella quale risulta particolarmente ardua la ricostruzione dell’assetto normativo di quei tormentati anni di regno, non a caso definiti da Ammiano della *magnitudo urgentium negotiorum*<sup>11</sup>.

In quel momento, l’ufficio di *comes sacrarum largitionum* è rivestito, almeno dalla fine dell’anno 364, come si ricava dall’*inscriptio* della costituzione 6 CTh. 13.1, da Fiorenzo, che risulta avere mantenuto l’incarico ancora nel febbraio 365 (CTh. 11.12.3) ed averlo conservato

<sup>9</sup> Così, L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 202.

<sup>10</sup> È questa l’ipotesi del Jones, seppure limitatamente all’epoca costantiniana: A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, III (App. 1) cit., 345.

<sup>11</sup> AMM. MARC., *Rer. Gest.* 26.4.2.

almeno sino al settembre dell'anno 366, come emerge dalla costituzione 12.6.11 e della cui carriera vi è traccia anche nella mutila c. 3 CTh. 5.17, priva di data.

Tale ricostruzione, in realtà, è incompatibile con i tempi di assunzione della carica da parte del suo successore, Germaniano, a cui figurano indirizzate, quale funzionario investito del medesimo ufficio, una serie di provvedimenti imperiali coevi, emanati nel gennaio (CTh. 7.7.1), nel luglio (CTh. 5.15.19) e nel settembre 365 (C. 11.62[61].3), nonché nel maggio e nel dicembre del 366 (CTh. 5.15.20 e C. 1.56.2) e ancora nel 367 (CTh. 10.19.4, 12.6.13 e C. 11.63.2), sebbene non tutte dedicate, come vedremo, alla esclusiva gestione delle *sacrae largitiones*, cui formalmente il funzionario era addetto.

Di più, nello stesso torno di tempo, al *comes rerum privatarum* Floriano venivano impartite disposizioni, come in CTh. 8.5.20 del 12 settembre 364, sul trasporto delle *res largitionum necessariae*, CTh. 11.7.11 del 25 maggio 365<sup>12</sup>, dedicata, al tempo stesso, al trattamento di coloni della *res privata* e alla riscossione di *tituli largitionales*, nonché, soprattutto, CTh. 5.15.18, 5.13.4 (= C. 11.66[65].2) e C. 11.62(61).4 del febbraio 368, cioè un gruppo di provvedimenti che riguarda sia i fondi patrimoniali ed enfiteutici, di competenza delle *sacrae largitiones*, sia i fondi della *res privata*.

5. Sulla base dei soli dati ricavabili dalle raccolte ufficiali, il groviglio appare, a prima vista, inestricabile.

Peraltro, i risultati cui è possibile pervenire grazie all'indagine palinogenetica delle costituzioni imperiali, finalizzata non esclusivamente al – pure indispensabile – riordino cronologico dei testi, ma anche ad un esame sul contenuto dei provvedimenti normativi, lasciano intravedere ipotesi ricostruttive che, superando il dato puramente formale, paiono consentire una più corretta ed approfondita conoscenza della politica legislativa, con specifico riferimento alla gestione della politica tributaria e delle entrate fiscali da parte della cancelleria imperiale.

<sup>12</sup> CTh. 11.7.11: Idem AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Omnes provinciis praesidentes iussimus conveniri, ut a rei nostrae conventionione cessarent, ne principales necessitates in publicum proferentes eadem, qua hactenus, in colonos iniquitate saevirent. Illud etiam moderationi adiecimus, ut tripertita esset illatio fiscalium pensionum. Sinceritas tua rationales procuratoresque commoneat, ut, quidquid pro iugatione vel capitacione deposcitur, certantibus studiis devotionis exsolvant.* Dat. VIII kal. Iun. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.

6. Anzitutto, occorre tentare di ricostruire la successione di Germaniano a Fiorenzo nel ruolo di *comes sacrarum largitionum*.

Seguendo l'ordine cronologico dei provvedimenti legislativi conservati nelle raccolte ufficiali, la prima costituzione indirizzata a Fiorenzo è quella raccolta nel titolo *De lustrali conlatione*, emanata, verosimilmente ad Aquileia, l'8 settembre 364<sup>13</sup>:

CTh. 13.1.6. Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florentium comitem sacrarum largitionum. Aurum mercatoribus adque argentum, quo erogatio publica iuuetur, indiximus; igitur exceptione inmunitatis nullus utetur. Omnium enim regionum huiusmodi homines, omnium dignitatum hanc virilem iuvandae rei publicae partem sine aliqua privilegii venia iussimus sustinere. Exceptio autem eos tantummodo in hac communi fere sorte defendet, qui proprio iure per se aut homines suos qui evidentissime cognoscuntur negotiantes non tam mercatorum loco haberi debent quam sollertium strenuorumque dominorum. Dat. VI id. Sept. divo Ioviano et Varroniano cons.

Sebbene siano noti i gravi e complessi problemi che si pongono all'interprete nella ricostruzione delle *inscriptions* e delle *subscriptioes* del Codice Teodosiano<sup>14</sup>, non vi è ragione di dubitare della datazione che si ricava dalla versione del testo a noi nota e che costituisce, per quanto interessa rilevare, il *dies a quo* dell'assunzione della carica di *comes sacrarum largitionum* di Germaniano, che egli avrebbe conservato anche nei primi mesi dell'anno successivo, come risulta dalla c. 3 CTh. 11.12, *De immunitate concessa*, del 20 febbraio 365:

CTh. 11.12.3: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florentium comitem sacrarum largitionum. Omnium rerum ac personarum,

<sup>13</sup> Il luogo di emanazione può ricavarsi con sufficiente certezza dalla *subscriptio* della c. 4 CTh. 12.12, emanata il giorno precedente: Imp. Valentinianus A. ad Martinum praefectum praetorio. *Iuxta legem divi Constantini nihil post tractatum habitum civitatum voluntate mutetur sive mutiletur, sed integrae atque illibatae civitatum petitiones ad magnificentissimae sedis tuae notitiam perferantur, ut sit examinis tui, quaenam ex his auxilio tuo implenda protinus, quae clementiae nostrae auribus intimanda videantur*. Dat. VII id. Sept. Aquileiae divo Ioviano et Varroniano cons.

<sup>14</sup> O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (rist. 1984), 111.

quae privatam degunt vitam, in publicis functionibus aequa debet esse inspectio. Hoc ideo dicimus, quia nonnulli privatorum elicitas suffragio proferunt sanctiones, quibus vectigalia vel cetera eiusmodi, quae inferri fisco moris est, sibi adserant esse concessa. Hoc si quando militibus nostris hisve, qui in palatio nostro degunt, praestamus adprobantibus se sacramentis militaribus adtineri, quod concessimus firmum sit adque robustum; ceterum si quis privatorum eiusmodi rescriptione nitatur, cassa eadem sit. Vectigalium enim non parva functio est, quae debet ab omnibus, qui negotiationis seu transferendarum mercium habent curam, aequa ratione dependi. Dat. X kal. Mart. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.

7. L'esistenza di testi coevi, indirizzati – nell'identico ruolo di *comes sacrarum largitionum* – a Germaniano, fra la fine dell'anno 364 e l'inizio dell'anno successivo, che si interpongono cronologicamente fra i due provvedimenti sopra esaminati (CTh. 13.1.6 dell'8 settembre 364 e CTh. 11.12.3 del 20 febbraio 365), costituisce un grave ostacolo alla ricostruzione della carriera di Fiorenzo.

Un primo testo è rappresentato dalla costituzione di apertura del titolo *De pascuis*, che gli imperatori Valentiniano e Valente indirizzano al *comes sacrarum largitionum* Germaniano il 28 gennaio 365, quindi in data anteriore a CTh. 11.12.3, indirizzata a Fiorenzo:

CTh. 7.7.1: Imppp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Dedimus litteras ad viros clarissimos praefectos praetorio, ut ab his conventi rectores provinciarum scirent in locis rei privatae augmenta pensionum non esse facienda neque sinerent pascua animalium ex rebus privatis nostris provincialium licitatione praeberi. Dat. v kal. Feb. Romae Valentiniano et Valente AA. cons.

La data è, dunque, incompatibile con la successione dei funzionari imperiali all'inizio dell'anno del primo consolato di Valentiniano e Valente e non può essere conservata quella del gennaio 365, come la ricaviamo dal testo del Codice Teodosiano.

A ben vedere, del resto, a convincere della necessità di una emenda dei dati ricavabili dalla *subscriptio* depone anche la località in cui il provvedimento risulta emanato, Roma, dove gli imperatori non furono né nel 365, né negli anni successivi del loro regno.



Al riguardo, il Seeck, sulla scia del Gotofredo<sup>15</sup>, riteneva di superare la difficoltà, in questo come in altri due casi (CTh. 10.19.4 e 12.6.13, entrambi dell'8 gennaio 367, su cui tornerò), supponendo che i compilatori del Codice avessero sostituito il nome dell'Urbe a quello di Remi, dove Valentiniano si trovava al principio del 367 “womit man in Constantinopel wohl kaum einen klaren Begriff verband” quella della “allbekannte” Roma<sup>16</sup>.

Si tratta, peraltro, di una soluzione congetturale, che non è possibile verificare, per la mancanza di appigli testuali a cui agganciarla, ma che non sembra così evidente come l'illustre studioso vorrebbe sostenere.

Appare, al contrario, più verosimile ipotizzare che i compilatori abbiano utilizzato un esemplare pubblicato a Roma nel gennaio 366, datato con il post-consolato di Valentiniano e Valente, nella cui *subscriptio* sia stata omissa – o anche solo sia successivamente caduta – la data di emanazione<sup>17</sup>, con la conseguenza che la costituzione, pubblicata nel gennaio 366, tenendo conto dei tempi intercorrenti tra la data di emanazione dei provvedimenti imperiali e quelli della loro pubblicazione, deve risalire a qualche mese prima, nell'anno 365, comunque in data successiva al 20 febbraio 365, in cui, come ho ricordato, risulta emanata la costituzione CTh. 11.12.3, indirizzata a Fiorenzo.

<sup>15</sup> J. GOTOFREDO, *Codex Theodosianus cum commentariis*, Mantuae 1740, ad CTh. 7.7.1.

<sup>16</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 108.

<sup>17</sup> Una soluzione analoga può, del resto, essere adottata per la coeva costituzione CTh. 8.6, *De tractoriis et stativis*, 1: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Rufinum praefectum praetorio. *Nemini ex his, qui ex castrensibus muniis absoluti ad domum redeunt post labores, tractoria praebeatur a sacro separata iudicio, sed unusquisque in epistulis nostris, quibus ad aevi reliqui testimonium singulos sequimur, viaticum conficiendi itineris consequatur. Hanc igitur sanctionem sinceritas tua congrua auctoritate custodiat ac, si quando aliquis ex hoc genere hominum annonas poposcerit, imperialibus litteris sua subscriptione subiecta modum debitae praebitionis impertiat. Sed ne quis, ut hactenus factum est, quas superfluas impetraverit, largiatur aut vendat, ne quis ad quaestum de hac erogatione capiendum ulterius nomen opponat.* Emissa sub die VIII kal. Feb. Roma Valentiniano et Valente AA. cons.

Come si legge, la *subscriptio* della costituzione riporta la data in cui essa è stata emissa, cioè spedita da Roma a cura del prefetto del pretorio, cui era indirizzata: ma ciò non è compatibile con il gennaio 365, poiché – a quella data – Vulcacio Rufino non era ancora succeduto nella carica a Mamertino, che ricoprì l'ufficio almeno fino alla fine di aprile del 365 (cfr., in proposito CTh. 8.5.26 del 26 aprile 365), per essere sostituito da Vulcacio Rufino almeno a far tempo dal 21 giugno (CTh. 9.30.3).

Tale soluzione, del resto, armonizza con il contenuto del provvedimento in esame, considerando che il testo indirizzato a Germaniano si limita a comunicare al *comes sacrarum largitionum* l'avvenuto invio ad *clarissimos praefectos praetorio* di *litterae*, con le quali si disponeva il divieto di aumentare le *pensiones in locis rei privatae*.

Infatti, una di tali *litterae*, diretta al prefetto del pretorio Rufino, è facilmente identificabile nella c. 2 *h.t.*, riportata nel Codice Teodosiano in un esemplare pubblicato a Luceria il 23 settembre 365 e, quindi, sicuramente anteriore di qualche mese a quella data<sup>18</sup>: è, peraltro, del tutto comprensibile che di quel provvedimento fosse data notizia al nuovo funzionario imperiale, anche se, a stretto rigore, la materia non rientrava direttamente nella competenza del *comes sacrarum largitionum*, bensì in quella del *comes rerum privatarum*.

In via di prima approssimazione, dunque, lo spostamento della data di emanazione della costituzione indirizzata a Germaniano (CTh. 7.7.1) ad un'epoca successiva rispetto a quella indirizzata a Fiorenzo consente di risolvere il primo grave problema della apparente incompatibilità fra il ruolo dei due *comites* finanziari fra la fine del 364 e i primi mesi dell'anno 365.

8. Il 28 luglio 365, al *comes sacrarum largitionum* Germaniano risulta indirizzata anche la c. 19 del titolo *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponantur*, CTh. 5.15:

Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum c(omitum) s(acrarum) l(argitionum). Fundi enfyteutici patrimonial[is]que iuris in antiquum ius praestationemque redeant, ne quoqu[omodo] exempti ab enfyteutico patrimonialique titulo veluti pri-

<sup>18</sup> CTh. 7.7.2 (= C. 11.61[60].1): Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Rufinum praefectum praetorio. *Cum nulla ratio sit, cur in pascuis saltibus rei privatae pensio debeat ampliari, nequaquam pro libidine ordinum augmenta facienda sunt. Etenim idcirco graviores pensiones imponi ab ordinibus accipimus, ut animalia ex rebus privatis nostris a locorum pastibus arceantur, quod fieri non oportere divinae memoriae Iulianus prorogata iussione constituit. Quare excellens auctoritas tua conventibus rectoribus provinciarum non eam licitationis necessitatem patiatur inferri, quam repentinam faciunt civitates, sed eam manere decernet, quam statuit antiquitas.* Dat. VIII kal. Oct. Luceriae Valentiniano et Valente AA. cons.

Luceria non può essere il luogo in cui la costituzione è stata emanata, che – al contrario – dove trattarsi del luogo di pubblicazione di un provvedimento emanato qualche mese prima. Cfr. al riguardo, O. SEECK, *Regesten* cit., 226.

v[a]to iure teneantur, rectoribus provinciarum et rationalib[us] monendis, ut sciant contra commoda largitionum nost[ra]rum specialia non admittenda esse rescripta, his tantu[m]modo exceptis, quos in re privata nostra secundum leg[em] datam iam dudum in hoc nomine manere praecepimus. D[at.] V. k. Aug. Val(entini)ano et Valente AA. cons.

La datazione del provvedimento è, anche in questo caso, particolarmente ardua da stabilire con certezza, non soltanto perché, come ho sopra anticipato, nel febbraio dello stesso anno 365 la carica era ricoperta, con pochi margini di dubbio, da Fiorenzo (CTh. 11.12.3), ma soprattutto perché Fiorenzo risulta destinatario della successiva c. 11 CTh. 12.6, che reca la data del 17 settembre 366, mentre, nel frattempo, come s'è pure accennato, parecchie altre costituzioni figurano dirette allo stesso Germaniano (C. 11.62.3 del 24 settembre 365; CTh. 5.15.20 e C. 1.56.2 del 366, oltre a CTh. 10.19.4, 12.6.3 e C. 11.63.2 del 367).

Il Jones conservava la data della costituzione in esame all'anno 365, prospettando l'ipotesi di un temporaneo cumulo delle attribuzioni di *comes sacrarum largitionum* e di *comes rei privatae* nella persona di Germaniano, il quale avrebbe, quindi, sostituito sia Fiorenzo, sia il *comes rei privatae* Floriano dall'estate del 365 sino al 367, quando le due funzioni sarebbero state nuovamente separate e i titolari degli uffici finanziari sarebbero stati reintegrati nelle rispettive cariche<sup>19</sup>.

Lo stesso autore, però, in seguito, sembra avere abbandonato tale ipotesi, che richiedeva, fra l'altro, di posticipare al settembre 367 la data di emanazione della sopra richiamata CTh. 12.6.11, diretta a Fiorenzo, sulla quale dovrò subito ampiamente tornare, supponendone, con ipotesi paleograficamente molto problematica, a motivo dell'epoca dell'anno avanzata, una datazione con il post-consolato, per inclinare definitivamente a favore della datazione al 28 luglio 366 per 5.15.19<sup>20</sup> e al 24 settembre 365 per C. 11.62.3, entrambe dirette a Germaniano, anticipando, invece, al settembre 366, la c. 11 CTh. 12.6 diretta a Fiorenzo<sup>21</sup>.

Anche questo *revirement* del Jones, però, non appare del tutto convincente, poiché si presta ad almeno due rilievi critici, costituiti, il

<sup>19</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, III (App. 1) cit., 345.

<sup>20</sup> A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE; J. MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, Cambridge 1975, 391, *Germanianus* 1.

<sup>21</sup> A.H.M. JONES, *Prosopography* cit., 364, *Florentius* 5.

primo, dall'ipotizzata datazione della costituzione CTh. 5.15.19 con il post-consolato ancora nel mese di luglio, non meno difficile da sostenere rispetto a quella proposta, in passato, per CTh. 12.6.11; il secondo, rappresentato dalla problematica proposta di anticipazione di quest'ultimo testo all'anno 365, con un non meno discutibile, perché non supportato da riscontri testuali sicuri, scambio di consolati, fra loro difficilmente confondibili, quali sono quelli del 365 (*Valentiniano e Valente AA. cons.*) e del 366 (*Gratiano NP et Dagalaifo cons.*).

Inoltre, se il 17 settembre 365 era ancora in carica Fiorenzo, mentre già il 24 dello stesso mese la c. 3 CTh. 11.62 era diretta a Germaniano, si deve ipotizzare che l'uno sia succeduto all'altro nel breve giro di una settimana e che il nuovo *comes* appena investito della carica fosse già destinatario di disposizioni normative: il che, per quanto sappiamo sulla prassi amministrativa del governo tardoantico, lascia alquanto perplessi.

La soluzione generalmente accettata<sup>22</sup> è quella che assegna all'anno 368 sia CTh. 5.15.19, sia C. 11.62.3, sulla traccia del Mommsen<sup>23</sup> che, però, in relazione al provvedimento conservato nel Teodosiano, non esclude neppure l'anno 365<sup>24</sup>.

Ed è questa, in certo senso, la soluzione – in astratto – paleograficamente più accettabile, perché presuppone la semplice mancanza nelle *subscriptions* di entrambe le costituzioni in esame della sola cifra di iterazione di uno dei quattro consolati imperiali di Valentiniano e Valente: fenomeno, come noto, particolarmente frequente nel dodicennio di comune governo dei due Augusti.

A ben vedere, però, neppure tale ipotesi appare del tutto condivisibile: infatti, anche postergando all'anno 368 le costituzioni dirette a Germaniano con la data del 365 e ritardando al maggio 366, come risulta dalla costituzione 20 CTh. 5.15, sulla quale subito tornerò, l'assunzione della carica di *comes sacrarum largitionum*, resta aperto il grave problema della coesistenza, alla data del 17 settembre dello stesso anno, in quella stessa carica, di Fiorenzo, attestata dalla sopra richiamata CTh. 12.6.11.

<sup>22</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 31; P. VOCI, *Nuovi studi sul diritto del tardo Impero*, Padova 1989, 73; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et la res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Roma 1989, 70 ss.

<sup>23</sup> TH. MOMMSEN, *Prolegomena* cit., CLXXXVIII.

<sup>24</sup> TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., ad CTh. 5.15.19: "365? 368? ... *anos 370, 373 rescripta alia data ad eundem excludunt*".

Il Mommsen non sembra essersi dato carico di questo problema, posto che lascia invariata la data di questa costituzione<sup>25</sup>, mentre il Seeck la retrodata, invece, al 365, in base al semplice rilievo che Fiorenzo non poteva ancora ricoprire l'ufficio nel settembre 366, dal momento che già nel maggio di quell'anno la carica era rivestita da Germaniano<sup>26</sup>: ma non spiega come e da chi l'indicazione del primo consolato imperiale di Valentiniano e Valente (*Valentiniano e Valente AA.*) abbia potuto essere scambiata con quella, graficamente diversissima, dell'anno 366 (*Gratiano NP e Dagalaifo*).

9. Per cercare di risolvere l'intricato problema, è utile esaminare il contenuto della costituzione 19 CTh. 5.15, che, in virtù di un esplicito richiamo ad un precedente intervento normativo, offre spunti di ulteriore riflessione per individuarne, con maggiore approssimazione possibile, la data di emanazione.

Impartendo al *comes sacrarum largitionum* disposizioni perché i *fundi enfyteutici patrimonialisque iuris in antiquum ius praestationemque redeant*, il testo richiama, infatti, in modo esplicito, una *lex data iam dudum*, con la quale si era stabilito che i fondi della *res privata* dovessero conservare la loro condizione (*in hoc nomine manere praecepimus*).

La *lex iam dudum data* può essere identificata nella c. 17 CTh. 5.15:

Impm. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. Super fundis enfyteuticis seu patrimonialibus divus Iulianus legem consultissimam dedit, scilicet ut, qui ex his vel ad privatorum iura transissent vel minuto canone condicionis fisco locationibus tenerentur, ad statum retraherentur antiquum. Hanc legem quidam iudicum interpretati pravius sunt quam utilitas publica postulabat, ut eiusmodi praedia ex rebus privatis nostris eruentes ibi tantummodo satisfacerent legi, ubi non intererat fisci vectigalibus, utrumne privato iure an enfyteutico possideret. Quamquam igitur animadvertimus esse consultius in eodem statu fundi maneant, in quo ante legem divi iuliani fuerant, de quibus tamen nihil specialiter statuit, ab his, quibus omnia deinceps erogata sunt, auctoritas tua redhiberi eos maturo iubebit

<sup>25</sup> TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., ad CTh. 12.6.11.

<sup>26</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 85.

auxilio. Erga ceteros sane fundos, quos recentium principum effusio aut perpetuo iure donavit aut deminuto canone concessit enfyteuticariis obtinendos, edictum comprehensi principis auctoritas tua valere praecipiat. Dat. et proposita Romae VI k. Nov. divo Ioviano et Varroniano cons.

Il provvedimento in esame, però, è – a sua volta – problematico sotto il profilo palinogenetico e di difficile interpretazione nel merito.

Sotto il primo profilo, la *subscriptio* è certamente errata, poiché la costituzione non può essere “*data et proposita*” a Roma, dove Valentiniano, come ho ricordato, non solo non si trovava nell’ottobre 364, ma non vi soggiornò mai nel corso del suo regno.

Se, come è probabile, quella indicata con “*VI k. Nov.*” è la data di pubblicazione del provvedimento, la data di emanazione potrebbe risalire a qualche mese prima e annettersi al gruppo di interventi riconducibili all’attività normativa che gli imperatori realizzarono nell’estate di quell’anno, durante il soggiorno a Sirmio: in particolare, il provvedimento in esame può essere accostato alla precedente c. 15 *h.t.*<sup>27</sup>, di datazione sicura al 29 luglio 364, che non può escludersi faccia parte, con la *lex iam dudum data*, di un unico intervento legislativo in materia fiscale e tributaria<sup>28</sup>.

Sotto il profilo del contenuto, la disposizione mostra l’intento esplicito della cancelleria imperiale di conservare alla *res privata* i fondi che la *prava interpretatio* di una *consultissima lex* di Giuliano tendeva, invece, ad *eruerere*<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> CTh. 5.15.15: Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. *Enfyteutica praedia, quae senatoriae fortunae viris, praeterea variis ita sunt per principes veteres elocata, ut certum vectigal annuum ex his aerario penderetur, cessante licitatione, quae recens statuta est, sciat magna auctoritas tua a priscis possessoribus sine incremento licitandi esse retinenda ita, ut quaecumque in commissi fortunam inciderint ac pleno dominio privatis occupationibus retentantur a Leontii et Sallustii consulatu, ius pristinum rursus agnoscant.* Dat. IIII kal. Aug. Sirmio divo Ioviano et Varroniano cons.

<sup>28</sup> P. KRÜGER, *Codex Theodosianus*, Berolini 1923, ad *h.l.*, colloca la costituzione, diversamente dal Mommsen, nel titolo 5.12, *De fundis patrimonialibus et saltuensibus et enfyteuticis et eorum conductoribus*, c. 19, con la data (dubitativamente) del 365.

<sup>29</sup> Sulla legislazione dell’imperatore Giuliano, di speciale interesse la ricerca palinogenetica di E. GERMINO, *Di alcune costituzioni dubbie dell’imperatore Giuliano tradite dal Codex Theodosianus*, in *Koinonia*, 43, 2019, 93 ss.

È, dunque, sulla base di tali rilievi, che si può cercare di scorgere, nel rapporto temporale contrassegnato dal sintagma “*iam dudum*”, un’indicazione dell’intervallo fra i due testi, CTh. 5.15.17 dell’estate 364 e CTh. 5.15.19 e, di conseguenza, sulla presumibile data al luglio del successivo 366 della seconda costituzione<sup>30</sup>.

10. Il 24 settembre dell’anno 365 risulta indirizzata a Germaniano la c. 3 C. 11.62(61), emanata a Milano:

C. 11.62(61).3: Imppp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Quicumque possessiones ex emphyteutico iure susceperint, ea ad referendum uti occasione non possunt, qua adserant desertas esse coepisse, tametsi rescripta per obreptionem meruerint. Sed nec avelli eas ab his posse, nec si licitatio ab alio fuerit promissa, sed eas in perpetuum apud eos qui eas susceperint et eorum posteritatem remanere, nec si super hoc rescriptum fuerit adversus eos impetratum. D. VIII k. Oct. Mediolani Valentiano et Valente AA. cons.

Per superare la sovrapposizione di date nelle costituzioni indirizzate ai due *comites sacrarum largitionum* Fiorenzo e Germaniano, il Seeck<sup>31</sup>, sulla scia del Mommsen<sup>32</sup>, proponeva di postergarne l’emanazione al 368<sup>33</sup>: ma poiché in quell’anno la sede imperiale non era più Milano, l’illustre studioso è costretto a supporre che la costituzione sia stata emanata da una località di uguale nome, sita a 63 miglia da Colonia.

Una soluzione, a dire il vero, priva di appigli documentali sicuri: al contrario, ritengo esistano valide ragioni per conservare la datazione del 24 settembre 365, indicata nella *subscriptio*, poiché essa bene si concilia con gli spostamenti di Valentiniano e con la sua presenza a Mi-

<sup>30</sup> A ben vedere, l’espressione “*iam dudum*” è ambigua, potendosi intendere come “già da tempo”, come ipotizzo nel testo, ma anche in quello, opposto, di “recentemente”: sicchè, in definitiva, non si può desumere con certezza se il tempo intercorso fra CTh. 5.15.17 e 5.15.19 sia di pochi mesi, come indicato nelle relative *subscriptioes* o di qualche anno, come viene ad essere se la seconda viene attribuita al 368.

<sup>31</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 31 e 234.

<sup>32</sup> TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., *ad h.l.*

<sup>33</sup> Analogo spostamento è ipotizzato per la c. 19 CTh. 5.15, su cui ampiamente, *infra*.

lano, nell'anno del suo secondo consolato imperiale, sino all'autunno del 365: ipotesi in duplice senso favorevole, considerando che, per un verso, essa armonizza con la datazione della precedente 7.7.1; per altro verso, neppure è, in teoria, incompatibile, sotto il profilo formale, con la datazione al 17 settembre dello stesso anno della c. 11 CTh. 12.6, sulla quale mi soffermerò più avanti, diretta a Fiorenzo, indicato anch'egli nell'incarico di *comes sacrarum largitionum*, che Germaniano aveva sostituito una settimana più tardi.

Un così rapido avvicendamento ed il fatto che al nuovo *comes*, appena nominato, fossero già date impegnative disposizioni per la gestione dei fondi enfiteutici presuppone che il provvedimento normativo in oggetto, già in preparazione sotto il predecessore, fosse stato perfezionato ed emesso quando questi era stato, nel frattempo, sostituito e fosse indirizzato perciò al successore.

11. Altrettanto problematica, come s'è già visto, è l'individuazione dell'attività del *comes sacrarum largitionum* nell'assetto della burocrazia imperiale dell'anno 366: a tale funzionario, infatti, risultano indirizzate le due costituzioni imperiali già sopra richiamate, la c. 20 CTh. 5.15 del 19 maggio 366 a Germaniano<sup>34</sup> e la c. 11 CTh. 12.6 del 17 settembre a Fiorenzo.

A Germaniano, il 20 dicembre di quello stesso anno è poi indirizzata anche la c. 2 C. 1.56, quest'ultima, però, senza specificazione del ruolo del destinatario.

La prima costituzione non solleva dubbi in ordine alla data di emanazione, così come indicata nella *subscriptio*:

CTh. 5.15.20: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Placuit, ut enfyteuticorum fundorum patrimonialiumque possessores, quo voluerint, quo potuerint tempore et quantum habuerint pensionis paratum, dummodo non amplius quam in tribus per singulos annos vicibus, officio rationalis adsignent ac de suscepto ab eodem securitatem eodem die pro more percipiant, modo ut intra ianuariarum iduum diem omnis summa ratiociniis publicis inferatur: gravis-

<sup>34</sup> P. KRÜGER, *Codex Theodosianus* cit., ad *h.l.* colloca anche questa costituzione nel titolo 5.12, *De fundis patrimonialibus et saltuensibus et enfyteuticis et eorum conductoribus*, c. 20.



simae poenae subdendo officio, si cuiquam quolibet anni tempore, dummodo nequaquam numerum trinae illationis excedat, solutionem facere gestienti negaverit susceptionis officium vel si moram fecerit in chirografo securitatis edendo. Super quo possessores apud curatores vel magistratus aut quicumque in locis fuerit, qui conficiendorum actorum habeat potestatem, conveniet contestari, ut et de officii insolentia constet, in quod exercenda vindicta est, et his possit esse consultum. Dat. XIII k. Iun. Remis Gratiano n. p. et Dagalaifo cons.

Rileva, invece, sotto il profilo del contenuto, la circostanza che un provvedimento analogo, che autorizzava il pagamento rateale dei canoni enfiteutici, fosse stato emanato da Valentiniano nei primi mesi di governo, seppure con verosimile limitazione ai territori africani<sup>35</sup>: il

<sup>35</sup> Mi riferisco alla c. 3 CTh. 11.19 *De conlatione fundorum patrimonialium vel enfyteuticorum et rei privatae*: Imp. Valentinianus et Valens AA. provincialibus Byzacenis. *Ab enfyteuticariis possessoribus annonariam quidem solutionem per quattuor menses ita statuimus procurari, ut circa ultimos anni terminos paria concludantur; aurum vero non ex die X kal. Dec. in prid. kalendarum Ianuariatum, sed per annum solidum, prout quisque pendere potuerit, inferetur*. Dat. id. Sep. Aquileiae divo Ioviano et Varroniano cons.

Il testo fa parte di un gruppo di sei costituzioni, tutte emanate nel settembre 364 ad Aquileia e indirizzate *ad provinciales Byzacenos* o *provincialibus Byzacenis* ovvero *ad Byzacenos*. Sebbene parte della dottrina (O. SEECK, *Regesten* cit., 216) inclini nel ritenere i provvedimenti quale parte di un unico intervento normativo (oltre a quello in esame, ne farebbero parte CTh. 5.15.16; 10.10.9; 12.1.59, 60; 16.2.17), la differenza di contenuto fra i vari testi suggerisce di unire alla 11.19.3 esclusivamente la 5.15.16, considerando che entrambi concernono il regime dei fondi enfiteutici, stabilendo le modalità di pagamento della contribuzione annonaria e sancendo il principio dell'irrevocabilità della concessione fino a che il canone stesso sia regolarmente pagato (CTh. 5.15.16: *Imp. Valentinianus et Valens AA. ad provinciales Byzacenos. Nequaquam enfyteuticos fundos ante commissi vitium ad alterum transire debere sancimus. Et cetera*). La lieve differenza di datazione fra i due provvedimenti può essere facilmente spiegata con la caduta del *Prid.* avanti a *id. Sept.* Gli altri testi, al contrario, trattano materie diverse, segnatamente, il primo, l'attribuzione dei *bona caduca* (CTh. 10.19.9); gli altri (CTh. 12.1.59 e 60; 16.2.17) la condizione dei sacerdoti cristiani e dei curiali.

Si legga, al riguardo, F. BURDEAU, *Le "ius perpetuum" et le regime fiscal des "res privatae" et des fonds patrimoniaux*, in *IVRA*, 23, 1972, 20 ss.; P. VOCI, *Nuovi studi* cit., 52 s.

Resta dubbia la ragione per cui norme di carattere generale come quelle contenute nei frammenti in esame siano indirizzate esclusivamente ai provinciali della

testo in esame ben potrebbe costituire l'estensione della disposizione, che evidentemente aveva dato buona prova sotto il profilo applicativo, anche agli altri territori dell'Impero.

Sotto il profilo formale, neppure la costituzione indirizzata a Fiorenzo offre motivi di dubbio in ordine alla datazione al 17 settembre 366:

CTh. 12.6.11: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florentium comitem sacrarum largitionum. Neminem biennio iugi allegationis officiis inservire permittat, neminem ab huiusmodi munere ad idem munus adstringi, nisi prius se vinculo sollicitudinis superioris absolverit. Nam neque eos qui placuerint gravare iusti est neque illos qui displicuerint tenere prudentis. Integro igitur singuli anniversario anno transcurso cogantur exponere, quibus titulis suscepta disperserint, ut facilius, si quis in furto fuerit deprehensus, recentem queat redintegrare iacturam. Dat. XV kal. Oct. Mantebri Gratiano n. p. et Dagalaifo cons.

S'è accennato di come l'anticipazione al 365, proposta dalla dottrina più autorevole<sup>36</sup>, abbia più di un motivo di dubbio: il primo, di natura paleografica, relativa alla difficile ipotesi di una sostituzione del consolato del 366 (*Gratiano NP et Dagalaifo cons.*) con quello dell'anno precedente (*Valentiniano et Valente AA.*), fra loro obiettivamente molto diversi: gli errori degli amanuensi, infatti, sono facilmente ipotizzabili – e frequentemente ricorrenti – nel caso di espressioni graficamente confondibili ed è lecito supporre, in particolare, l'omissione o l'alterazione delle cifre dei consolati imperiali o lo scambio di anni consolari contenenti elementi comuni o analoghi, mentre, al contrario, non v'è ragione, in mancanza di indizi di segno contrario, di attribuire errori così grossolani agli ignoti artefici dei manoscritti, originali o copie, delle

Bizacena e non a tutti i sudditi dell'impero: pur potendosi ipotizzare, nel caso in esame, che ciò dipenda, come è probabile, dalla provenienza dagli archivi africani dei testi utilizzati dai compilatori, la questione concerne il tema generale del valore normativo e dell'efficacia territoriale da attribuire ai provvedimenti imperiali, che non può essere esaurito in questa sede: per quale spunto al riguardo, mi permetto di rinviare al mio F. PERGAMI, *Sulla sfera di applicazione dei provvedimenti imperiali nel diritto romano tardoantico*, in *Altri studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2019, 151 ss.

<sup>36</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 85; A.H.M. JONES, *Prosopography* cit., 364, *Florentius* 5; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., 70.

costituzioni imperiali o ai funzionari che li hanno conservati e ancora più arbitrario è ammettere che essi siano passati inosservati nella cancelleria imperiale.

Analoghe perplessità suscita il rilievo, già sopra evidenziato, in base al quale se si data questa costituzione al 17 settembre 365 e al 24 settembre dello stesso anno quella diretta a Germaniano (C. 11.62[61].3), si deve ipotizzare che, nel giro di una sola settimana, non solo si sarebbe attuata la sostituzione del *comes sacrarum largitionum*, ma già la normativa imperiale avrebbe riflesso il nuovo assetto della carica: ciò che non si può escludere in assoluto, ma che lascia perplessi.

Anche la località di emanazione contribuisce ad accrescere le perplessità sulla data di effettiva emanazione dell'intervento normativo in esame, poiché il nome di Mantebrio è, infatti, sconosciuto. Il Seeck proponeva di emendarlo in *Mantala*, sulla strada militare da Milano a Vienna, che l'imperatore Valentiniano avrebbe percorso nell'autunno del 365, diretto in Gallia: ma se il 24 settembre di quell'anno, l'imperatore era ancora a Milano, come mostra la costituzione di quel giorno a Germaniano (C. 11.62[61].3) ed il trasferimento in Gallia è avvenuto alquanto più tardi, come si ricava dal racconto di Ammiano Marcellino (26.5.8)<sup>37</sup>, che lo dice giunto a Parigi "*prope kalendas Novembris*", nonché dalla data della prima costituzione ivi emanata (CTh. 11.1.13: *Dat. xv kal. Nov. Parisiis*<sup>38</sup>), che è del 18 ottobre, l'ipotesi del Seeck non può

<sup>37</sup> AMM. MARC., *Res. Gest.* 26.5.8: *Et circa id tempus aut non multo posterius in Oriente Procopius in res surrexerat novas, quae prope Kalendas Novembris venturo Valentiniano Parisios ... eodemque nuntiata sunt die.*

<sup>38</sup> La data della costituzione, anch'essa dedicata al settore fiscale, deve considerarsi sicura, poiché conserva una *subscriptio* più affidabile – seppure incompleta – della quasi totalità dei provvedimenti imperiali: CTh. 11.1.13: *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Dracontium vicarium Africae. Placuit per singulos quosque annos reliqua eorum, qui Romae consistentes in Africa possident, missis brevibus indicari eosdemque compelli, ut procuratores instructos ad officium tuae sinceritatis pro celebranda solutione transmittant. Ut autem nihil de transmissione ac perversione obscuritatis oriatur, tabularios praefecti annonae Africae, sed et urbis Romae ad officium, quod sollertiae tuae paret, deduci praecipimus, collaturos apud acta, quid transmissum, quid pervectum sit. Cuius rei indicia manere et perferri ad scrinia nostra debebunt, eo nihilo minus curando, ut plena instructio ad officium illustris praefecturae praetorianae deferatur.* *Dat. XV kal. Nov. Parisiis*; acc. *XV kal. Feb. Karthagine post cons. Valentiniani et Valentis AA.* Come si vede, sebbene il provvedimento conservi la duplice indicazione del *datum* e dell'*acceptum*, della data della costituzione sono rimasti solo il giorno e il mese: l'anno, essendo stata la costituzione *accepta* a Cartagine nel febbraio 366, indicato con il

essere accolta, apparendo più corretto, anche sotto il profilo paleografico, conservare al settembre 366 la datazione di CTh. 12.6.1.

In questo modo, proponendo di mantenere, rispettivamente, al maggio 366 la costituzione 5.15.20 indirizzata a Germaniano, già in carica quale *comes sacrarum largitionum* nel 365 (ma in epoca successiva al febbraio 365, data di emanazione di CTh. 11.12.3 indirizzata a Fiorenzo) e al settembre 366 la datazione di CTh. 12.6.11, vengono superate le apparenti discrasie fra gli indirizzi dei provvedimenti imperiali, ipotizzando che nell'autunno di quell'anno si sia verificato un avvicendamento del funzionario imperiale incaricato di gestire le *sacrae largitiones*.

12. Nel 367, il ruolo torna ad essere rivestito da Germaniano, al quale sono indirizzate, in qualità di titolare dell'ufficio, le costituzioni 13 CTh. 12.6.13 e 1 CTh.10.19<sup>39</sup> dell'8 gennaio, nonché un provvedimento conservato nel solo Codice di Giustiniano, la 11.63.2, che risulta pubblicata il 19 aprile, di cui conviene esaminare partitamente il contenuto:

CTh. 12.6.13: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Quotienscumque solidi ad largitionum subsidia perferendi sunt, non solidi, pro quibus adulterini saepe subduntur, sed aut idem in massam redacti aut, si aliunde qui solvit potest habere materiam, auri obryza dirigatur, pro ea scilicet parte, quam unusquisque dependit, ne diutius vel allecti vel prosecutores vel largitionales adulterinos solidos subrogando in compendium suum fiscalia emolumenta convertant. Illud etiam cautionis adicimus, ut, quotienscumque certa summa solidorum pro tituli qualitate debetur et auri massa transmittitur, in septuaginta duos solidos libra feratur accepto. Et cetera Dat. VI id. Ian. Rom(ae) Lupicino et Iovino cons.

CTh. 10.19.4: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Ob metallicum canonem,

post-consolato dell'anno precedente, può essere – in questo caso – identificato nel 365.

In proposito, R. DELMAIRE, *Étude sur les souscriptions de quelques lois du Code Théodosien: le loi reçues à Regium*, in *Collection de l'École Française de Rome*, 159, 1992, 324; ID., *Largesses sacrées*, 257 s., con letteratura.

<sup>39</sup> Così, già J. GOTOFREDO, *Codex Theodosianus* cit., ad h.l.

in quo propria consuetudo retinenda est, quattuordecim uncias ballucae pro singulis libris constat inferri. Dat. VI id. Ian. Rom. Lupicino et Ioviano cons.

I due testi del Codice Teodosiano, che concernono entrambi le forme di pagamento dei *tituli largitionales*, sono frammenti di un unico intervento normativo.

Ad essi, il Gotofredo<sup>40</sup> riteneva fosse da unire anche la costituzione di apertura del titolo 11.11(10) *De veteris numismatis potestate* del Codice di Giustiniano:

C. 11.11(10).1: Imp. Valentinianus et Valens AA. Germano pp. Solidos veterum principum veneratione formatos ita tradi ac suscipi ab ementibus et distrahentibus iubemus, uti nihil omnino refragationis oriatur, modo ut debiti ponderis sint et speciei probae: scituris universis, qui aliter fecerint, haud leviter in se vindicandum.

A ben vedere, però, al netto della mancanza di *subscriptio* della costituzione in esame, che rende assai arduo determinare con sicurezza la data di emanazione, è il contenuto del provvedimento a rendere dubbia la fondatezza dell'ipotesi dell'appartenenza, anche di questo testo del Codice di Giustiniano, ad un unico intervento imperiale con le costituzioni conservate nel Teodosiano, per una serie di ragioni fra loro reciprocamente interdipendenti.

Anzitutto, il provvedimento raccolto da Giustiniano disciplina il corso della moneta negli scambi (*ab ementibus et distrahentibus*) per reprimere il possibile rifiuto del vecchio conio.

Il destinatario, poi, è indicato in Germano, con la qualifica di *praefectus praetorio*<sup>41</sup>: se il nome del destinatario va corretto, giusto per un errore dell'amanuense nella tradizione del testo, in Germaniano, non risultando alcun *Germanus* nel ruolo di prefetto del pretorio, si può identificare con quel *Decimus Germanianus*<sup>42</sup>, che è attestato come prefetto del pretorio delle Gallie dal racconto di Ammiano Marcellino (36.5.5) e in alcune costituzioni del Codice Teodosiano del 366, quanto-

<sup>40</sup> J. GOTOFREDO, *ad h.l.*; O. SEECK, *Regesten* cit., 130 e 228.

<sup>41</sup> Così, anche P. KRÜGER, *Codex Theodosianus* cit., *ad h.l.*

<sup>42</sup> A.H.M. JONES, *Prosopography* cit., 392, *Germanianus* 4.

meno sino al 7 aprile (CTh. 8.7.9)<sup>43</sup> e ancora nel Codice di Giustiniano nel dicembre di quell'anno (C. 1.56.2) e le cui competenze esulano dalle materie affidate agli uffici finanziari.

I frammenti di interesse al presente studio si limitano, dunque, a quelli raccolti nel Codice Teodosiano (12.6.13 e 10.19.2), sulla cui datazione occorre soffermarsi per le difficoltà che essa presenta, anche in relazione alla località di emanazione, che non può essere Roma, ove, come ho già ricordato, Valentiniano non soggiornò nel corso degli anni del proprio governo.

Il Seeck<sup>44</sup>, come per la sopra esaminata CTh. 7.7.1 del 28 gennaio 365, considera certo che siano stati i compilatori a sostituire all'indicazione *Remis*, dove Valentiniano si trovava all'inizio del 367: soluzione che, seppure già adombrata dal Gotofredo, non pare paleograficamente sostenibile, apparendo preferibile ipotizzare, come nel caso precedente, che Roma sia, in realtà, il luogo di pubblicazione di una costituzione emanata, qualche tempo prima, a Reims.

A favore di tale soluzione, del resto, depone, a mio giudizio in modo decisivo, il confronto con la c. 12 *h.t.*, che risulta una versione solo parzialmente diversa della stessa costituzione, indirizzata, verosimilmente nello stesso giorno, il 10 novembre 366, o poco dopo, al *comes sacrarum largitionum*, alla cui competenza spettavano i proventi delle imposte in denaro e nella cui *subscriptio*, appunto e come in molti altri casi nel Codice Teodosiano, il *datum* e il *propositum* si sarebbero confusi:

CTh. 12.6.12: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Rufinum praefectum praetorio. Nulla debet esse causatio, quin solidi ex quocumque titulo congregati, sicut iam pridem praecepimus, in massam obryzae soliditatemque redintegrentur. Et ita fiat omnis illatio, ut largitionalium et prosectorum allectorumque fraudibus aditus obstruatur. Facile etenim eos provinciae rector a dispendio vindicabit, qui binis solidis seu ternis necessitatem solutionis implebunt, si, postquam viritim nominatimque su-

<sup>43</sup> CTh. 8.7.9: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum praefectum praetorio. *Qui de ordinariorum officiis iudicum vel amplitudinis tuae, exceptis his, qui cornicularii honore perfuncti sunt vel his, qui secundum legem purpuram nostram adorarunt, inter protectores domesticos vel scholares militant, ad eius, quod declinare temptarunt, muneris functionem et ad necessitates constringantur mancipatus.* Dat. VII id. April. Remis Gratiano et Dagalaifo cons.

<sup>44</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 108.

sceperint solidos plurimorum ea, quam superius memoravimus, qualitate poscenda, omnium debitum conflatur in massam. Sane si idem suscipientium deprehenditur quod fuerat ante fastidium, cum obryzae materies adferatur, quae non potest displicere, sub congrua animadversione plectendus est, qui id calumniatur et reprobatur, quod ad compendium simplicis satisfactionis inventum est. Prius tamen ad comitatum mansuetudinis nostrae massa obryzae, quae fuerit repudiata, mittatur, ut qua sit mente reiecta, videamus. Dat. IIII id. Nov. Gratiano n. p. et Dagalaifo cons.

La data del 10 novembre 366 consente, alla luce delle notizie che possiamo ricavare dal racconto di Ammiano Marcellino<sup>45</sup> e dalle costituzioni del medesimo periodo, di individuare proprio in Reims il luogo di emissione dei provvedimenti in esame, mentre il “*sicut iam pridem praecipimus*” rinvia ad un precedente provvedimento, che non risulta conservato.

13. La seconda costituzione dell'anno 367 è conservata nel Codice di Giustiniano:

C. 11.63.2: Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Libertates, quas mancipiis ex fundis patrimonialibus atque emphyteuticis, qui fundorum non sunt domini praestiterunt, rationales huiusmodi praecepti auctoritate rescindant. PP. XIII k. Mai. Lupicino et Iovino cons.

Il testo, che il Krüger colloca nel Codice Teodosiano nel titolo 5.14 ricostruito con la rubrica *De mancipiis et colonis patrimonialium et saluensium et emphyteuticorum fundorum*, 2, che nega che gli enfiteuti possano manomettere gli schiavi appartenenti alla dote del fondo<sup>46</sup>, risulta pubblicato nel mese di aprile dell'anno 367: ciò che consente di fondatamente ipotizzare che la costituzione sia stata emanata all'inizio dell'anno, ove non addirittura alla fine del 366, nel quadro di un unico

<sup>45</sup> AMM. MARC., *Rer. Gest.* 26.5.14: *Et ad usque Remos progressus sollicitusque super Africa, ne repente perrempetur, Neoterium, postea consulem, tunc notarium, ad eandem tuendam ire disposuit, et Masaucionem domesticum protectorem ea consideratione, quod diu sub patre Cretione quondam comite educatus suspecta noverat loca, hisque scutarium adiunxit Gaudentium olim sibi cognitum et fidelem.*

<sup>46</sup> P. VOGLI, *Nuovi studi* cit., 54.

intervento normativo del novembre di quell'anno, con CTh. 12.6.3 3 e CTh. 10.19.4.

Anche per il 366, dunque, non paiono emergere criticità paleografiche sull'avvicendamento nel ruolo di *comes sacrarum largitionum* fra Fiorenzo, che risulta in carica nell'autunno del 366 e Germaniano, che rivestì l'ufficio in data successiva e nell'anno 367.

14. Le soluzioni proposte, che consentono di superare, almeno in parte, le difficoltà di ricostruzione della carriera del *comes sacrarum largitionum* nella seconda metà del quarto secolo d.C., sono il frutto dell'indagine palinogenetica, la cui utilità non risulta confinata al, seppure indispensabile, riordino cronologico dei provvedimenti imperiali, ma estende i risultati anche ai profili contenutistici, in modo da consentire una maggiore e più approfondita conoscenza della gestione dei dipartimenti finanziari della tarda antichità.

Peraltro, come s'è visto, il tema della successione cronologica fra i due funzionari imperiali, Fiorenzo e Germaniano, non costituisce l'unico profilo critico che si presenta all'interprete, apparendo analogamente problematica la delimitazione delle funzioni del *comes sacrarum largitionum* con quelle esercitate, nello stesso torno di tempo, dal *comes rei privatae*, per la presenza, come ho sopra accennato, di interventi imperiali che, pur formalmente destinati al responsabile della gestione della *res privata*, concernevano contestualmente le *sacrae largitiones*: fra queste, spiccano CTh. 8.5.20 del 12 settembre 364<sup>47</sup>, sul trasporto delle *res largitionum necessariae*; CTh. 11.7.11 del 25 maggio 365<sup>48</sup>, dedicata, al tempo stesso, al trattamento di coloni della *res privata* e alla riscossione di *tituli largitionales*, nonché, soprattutto, CTh. 5.15.18<sup>49</sup>,

<sup>47</sup> CTh. 8.5.20: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Iuxta divi Iuliani consultissimam legem ad transferendas largitionum res necessarias competentia iudices evectio- num subsidia perferant.*

<sup>48</sup> CTh. 11.7.11: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Omnes provinciis praesidentes iussimus conveniri, ut a rei nostrae conventionem cessarent, ne principales necessitates in publicum proferentes eadem, qua hactenus, in colonos iniquitate saevirent. Illud etiam moderati adiecimus, ut triper- tita esset illatio fiscalium pensionum. Sinceritas tua rationales procuratoresque comoneat, ut, quidquid pro iugatione vel capitatione deposcitur, certantibus studiis devotionis exsolvant.* Dat. VIII kal. Iun. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.

<sup>49</sup> CTh. 5.15.18: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem. *Quotienscumque enfyteutici iuris praedia in vitium delapsa commissi actis legiti- mis ac voci fuerint subicienda praeconis, super facto licitationis et augmento nostra*



5.13.4 (= C. 11.66[65].2)<sup>50</sup> e C. 11.62(61).4 del febbraio 368<sup>51</sup>, sul regime dei fondi patrimoniali ed enfiteutici e su quelli della *res privata*.

Pur non potendo affrontare, in questa sede, il grave e complesso problema, sul quale mi ripropongo di tornare distesamente in un prossimo studio, non mi sembra necessario, al riguardo, supporre, come fa il Jones<sup>52</sup>, che negli anni in cui Germaniano fu *comes sacrarum largitionum* egli avrebbe “taken over the management of the *res privata*” e che questa sarebbe stata “temporarily amalgamated with the *largitiones*”, dovendosi, al contrario, ipotizzare che tra i due dipartimenti finanziari non vi fosse una rigida separazione di competenze, apparendo, del resto, naturale che fossero di volta in volta informati di provvedimenti che riguardavano l’uno o l’altro ramo della gestione dei beni pubblici<sup>53</sup>.

*perennitas consulatur, nec prius eius dominio, qui ceteros oblatione superavit, perpetuae firmitatis robur accedat, quam si super pensionis modo, conductoris nomine, enthecae quantitate nostrae tranquillitatis arbitrium fideli ratione consultum observanda praescripserit. Dat. IIII k. Mart. Triveris Valentiniano et Valente AA. cons.*

<sup>50</sup> CTh. 5.13.4: Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Provincialium opibus rei privatae possessiones concedimus, videlicet, ut de fundis ad eius dominium pertinentibus eligat unus quisque quem velit eumque perpetuo iure suscipiat, palatiis tantum omnifariam in rei privatae sollicitudine retentandis. Hi vero, quos commoditas praediorum ad eadem postulanda sollicitat, adeant tuae dicationis officium et modum suae deliberationis indicent per libellos certumque habeant pro unaquaque villa, cum ea dote vel forma, cui nunc habetur obnoxia, ad novi domini iura migraverit, si quid adiecerit sumptus cura sollertia, quidquid mancipiorum vel pecoris adcreverit, capitacionis aut canonis augmenta non patiantur, sed solis dominis heredibusque dominorum sit cessura felicitas. Quin etiam neque ad glebam senatus neque ad collationes auri sive argenti iudem cum ceteris tenebuntur, sed ea sola devotione fungentur, quam annonaria ... census publici ratione canon sollempnis efflagitat. Si quis autem in annis singulis non solverit debitum, ex re ipsius cetera, quod in reliquis remansisse claruerit, sine aliquibus dependere cogetur indutiis. Sane si quem postea minus.*

<sup>51</sup> C. 11.62(61).4: Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Fundi patrimoniales et qui ex emphyteutico iure ad domum nostram diversis generibus devoluti sunt, sic eis qui eos poposcerit cedunt, ut commissi metus esse non possit. Neque enim magis commodamus nostra, quam tradimus ea iure domini: ita tamen, ut ea, quae in nostra possessione positi praesiterint, et in posterum dissolvant. D. id. Mart. Treveris Valentiniano II et Valente II AA. cons.*

<sup>52</sup> A.H.M. JONES, *Prosopography* cit., 366, *Florianus* 3, 391 e 391, *Germanianus* 1.

<sup>53</sup> In proposito, A. MASI, *Ricerche sulla “res privata” del principe*, Milano 1971, 71 ss.; P. VOCI, *Nuovi studi* cit., 56, nonché la recensione di M. SARGENTI, in *SDHI*, 56, 1990, 487 ss.; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., 63 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 202 ss. (ove bibliografia).

## SINTESI

Il lavoro esamina le vicende dell'introduzione, nel sistema burocratico della tarda antichità, della figura del *comes sacrarum largitionum* e ne studia le funzioni, specialmente nella seconda metà del quarto secolo, in relazione all'attività di un altro importante funzionario, il *comes rerum privatarum*. L'esegesi delle costituzioni imperiali consente di ipotizzare che tra i due dipartimenti finanziari non vi fosse una rigida separazione di competenze, apparendo, del resto, naturale che fossero di volta in volta informati di provvedimenti che riguardavano l'uno o l'altro ramo della gestione dei beni pubblici.

## PAROLE CHIAVE

Burocrazia imperiale – Funzionari addetti ai dipartimenti finanziari dell'Impero – *Comes sacrarum largitionum* – *Comes rerum privatarum*.

## ABSTRACT

The essay deals with the events of the introduction, in late antiquity's bureaucratic order, of the *comes sacrarum largitionum* and studies its functions, especially in the second half of the fourth century, in relation to the activity of another important officer, the *comes rerum privatarum*. The imperial constitutions allow us to hypothesize that between the two imperial financial departments there was no rigid separation of competences: it seems natural that, both were informed, from time to time, of measures concerning the one or the other branch of public property management.

## KEYWORDS

Imperial bureaucratic order – Imperial financial departments – *Comes sacrarum largitionum* – *Comes rerum privatarum*.

## Indice generale

JEAN-MICHEL CARRIÉ – PIERFRANCESCO PORENA, <i>La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare</i>	7
ANDREA LOVATO, <i>Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'impero romano in epoca tarda</i>	77
CARLO LANZA, «Chi risponde a chi» - «Chi fa che cosa» e l'amministrare nel tardoantico	103
FRANCESCO AMARELLI, <i>Spunti per uno studio dell'obiezione di coscienza nella tarda antichità</i>	131
VALERIO NERI, <i>I disertori nella società tardoantica</i>	141
MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH, <i>Exercitus hispanicus</i>	153
PAOLO MARI, <i>La pratica della scrittura nell'esercito romano</i>	171
FRANCESCO CASTAGNINO, <i>I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana</i>	183
DARIO ANNUNZIATA, <i>I militum delicta nell'opera De re militari di Menandro</i>	207
CECILIA RICCI – DONATO FASOLINI, <i>Magistri militum al tempo dei Valentiniani. Stabilità dinastica e promozione politica, tra epigrafia e iconografia</i>	223
ANDREA BERNIER, <i>I regolamenti della militia. Ripetizioni e conferme nella testimonianza del Codice Teodosiano</i>	249
SALVATORE PULIATTI, <i>Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana</i>	275
SANDRO-ANGELO FUSCO, <i>Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana (II)</i>	293
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità</i>	327
LIETTA DE SALVO, <i>La burocrazia nel regno dei Franchi: la testimonianza di Gregorio di Tours (V-VI secolo)</i>	357

FRANCESCA GALGANO, <i>Feste, banchetti, cerimonie a Bisanzio. Le articolazioni amministrative nel cd. Kletorologion di Filoteo</i>	377
FRANCESCO ARCARIA, <i>Defensores quoque, quos graeci syndicos appellant. Il syndicus nell'impero romano tardoantico</i>	395
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine chlamydis indumento vicariam potestatem adire oportet (CTh. 1.15.16): apuntes sobre el vicarius Hispaniarum y sus funciones</i>	451
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Gli agentes in rebus nella legislazione del IV secolo</i>	475
SANTO TOSCANO, <i>Su alcune figure dell'organizzazione giudiziaria tardoantica e sulle relative competenze</i>	519
ANNA MARIA GIOMARO, <i>La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici</i>	535
ALESSANDRO BARBERO, <i>Ancora sui comites di Costantino</i>	561
FRANCESCO LUCREZI – LUCIANO MINIERI, <i>Comes e commercium nella burocrazia del Tardo Antico: i comites commerciorum</i>	585
LORENA ATZERI, <i>La sanzione dell'infamia e il contrasto alla corruzione e al malgoverno nell'amministrazione tardoantica</i>	605
EMILIO CAROLI, <i>Rilievi sulla giurisdizione fiscale del comes rerum privatarum in età tardoantica</i>	633
FEDERICO PERGAMI, <i>Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità</i>	645
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale</i>	669
<i>Atti</i>	709
<i>Materiali</i>	727
<i>Quaderni</i>	729